

TAVOLA SINOTTICA MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU 2024

Testo attuale	Testo modificato
Art. 13. Esenzioni di altri immobili dall'IMU.	Art. 13. Esenzioni di altri immobili dall'IMU.
<p>1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985;</p> <p>h) gli immobili, o la frazione dell'unità immobiliare di cui all'art. 1, comma 91 bis, comma 3 del D.L. n.1/2012, concessi in comodato gratuito registrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● al Comune Novara o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali; ● ad enti non commerciali, direttamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali e senza rilievo economico delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i., a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi. <p>L'esenzione di cui alla presente lettera h) è subordinata alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 17, da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.</p>	<p>1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>g) gli immobili, o la frazione dell'unità immobiliare di cui all'art. 91 bis, comma 3 del D.L. n.1/2012, posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985; si applica il disposto dell'art. 1, comma 71 della Legge 213/2023;</p> <p>h) gli immobili, o la frazione dell'unità immobiliare all'art. 91 bis, comma 3 del D.L. n.1/2012, posseduti da soggetti diversi da quelli indicati nella lettera g), concessi in comodato gratuito registrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● al Comune di Novara o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. ● ad enti non commerciali, direttamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali e senza rilievo economico delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i., a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi. <p>L'esenzione di cui alle lettere g) e h) è subordinata alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 17, da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.</p>

